



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 11

concernente

“Inserimento dell’art. 17 bis nella legge provinciale sullo sport: pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche”**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Art. 1

Inserimento dell’articolo 17 bis nella legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

L’articolo genera impatto organizzativo in quanto la struttura competente in materia di sport con il concorso, ove necessario, di quelle competenti in materia fiscale e di incentivazione delle attività economiche, dovrà adottare il provvedimento che stabilisce i criteri, le modalità, e le condizioni per l’attuazione dell’articolo, nonché per l’applicazione e la gestione della nuova misura contributiva.

Genera impatto finanziario: la maggiore spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui all’articolo 17 bis della legge provinciale 4 del 2016 è stata stimata ipotizzando un numero di 25 potenziali beneficiari moltiplicato per un importo medio di contribuzione pari a 4 mila euro. Alla copertura del relativo onere, previsto quindi nell’importo di 200 mila euro per l’anno 2021 e 100 mila euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede con l’utilizzo degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spesa corrente).